

"patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale" ex art.1 L.157/1992 e in habitat ed aree di importanza naturalistica e di interesse comunitario.

Anche alla luce dei preminenti principi di precauzione e di prevenzione, che informano tutto il diritto comunitario, sussiste il *periculum in mora* con riferimento al pregiudizio arrecato sia alle numerose specie selvatiche presenti nei Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) e nelle aree esterne ad esse e parimenti protette, sia a quelle oggetto di preapertura a far data dal 1° settembre 2014 in contrasto con il parere ISPRA.

Per i superiori motivi si chiede

VOGLIA L' ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE

1) In via preliminare, sussistendone i presupposti di legge, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati (D.A. n. 45/gab del 13 giugno 2014, con allegati "A" e "B", costituenti parte integrante del C.V. 2014/2015; D.A. n. 70/gab/2014 di modifica del C.V. 2014-2015; DD.AA. nn. 46/gab, 47/gab, 48/gab, 49/gab, 50/gab, 51/gab, 52/gab, 53/gab e 54/gab del 13 giugno 2014, nelle parti in cui prevedono:

a) la preapertura della caccia al 1° settembre 2014 alle specie **Colombaccio e Tortora** (art. 4 All. "A"), in difformità dal parere sfavorevole ISPRA, in assenza di congrue ed idonee motivazioni di natura tecnico-scientifica e comunque in violazione degli artt. 18, comma , lett.